



CONSORZIO USI CIVICI
Rotzo - Pedescala e S. Pietro

Allegato sub A) alla delibera di C.C. n. 36 del 09.12.2014

IL SINDACO
Spagnolo Lucio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lavedini dr. Giuseppe

**STATUTO
DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO CIVICO
ED ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI
DI ROTZO – PEDESCALA E S. PIETRO**



STATUTO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 **Costituzione e denominazione**

1. Il Consorzio per la gestione del demanio civico ed esercizio degli usi civici di Rotzo, Pedescala e San Pietro già appartenenti al territorio del Comune di Rotzo, costituito con decreto del Prefetto di Vicenza in data 9 aprile 1952 al n. 3513 Div. II, e successivamente revisionato nel 1973 e nel 1995, continua l'assolvimento della propria funzione in forza della sentenza 5 gennaio-21 marzo 1967 del Commissario degli Usi Civici di Venezia.

2. L'ente ora costituito tra il Comune di Rotzo, l'amministrazione Separata dei beni di uso civico di Pedescala e l'Amministrazione Separata dei beni di uso civico di San Pietro ha la forma associativa di Consorzio ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la denominazione di "Consorzio per la gestione del demanio civico ed esercizio degli usi civili di Rotzo, Pedescala e San Pietro".

Art. 31 D.Lgs. 267/2000

Consorzi

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi le quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare, la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e prevede la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

(comma introdotto dall'articolo 35, comma 12, Legge n. 448 del 2001)



Art. 2

Oggetto

1. L'oggetto dell'attività del Consorzio è costituito dagli immobili compresi nelle seguenti località:
 - a) in territorio di Rotzo: Camporosà – Longalaita – Mandrielle – Posellano – Trugole – Fratte di Campolongo – Campovecchio – Campolongo;
 - b) in territorio di Asiago: Marcesina o dei Castellari.
2. Gli immobili stessi sono individuati nella consistenza, superficie, coerenze ed identificazione catastale risultanti dalla relazione 9 marzo 1955 dell'istruttore demaniale Geom. Giuseppe Picchi e riportati nella parte motiva della sentenza sopra citata 5 gennaio - 21 marzo 1967

Art. 3

Finalità

1. Il Consorzio provvede alla conservazione, valorizzazione e razionale sfruttamento del Demanio Civico silvo-pastorale individuato nell'articolo precedente.
2. Il Consorzio ha altresì il compito di provvede alla disciplina dell'esercizio di seguenti Usi Civili, che spettano, per indifferenziato diritto su tutti i predetti immobili agli abitati del Comune di Rotzo e delle frazioni di Pedescala e San Pietro:
 - a) di legnatico;
 - b) di assegni di legname d'opera, detto altrimenti "fabbisogno";
 - c) di pascolo;
 - d) di erbatico.
3. Il tutto con le limitazioni e le modalità di cui nella parte motiva della precitata decisione del Commissario degli usi Civici di Venezia e nei Regolamenti e disposizioni vigenti in materia di Usi Civici in generale e, in particolare in conformità all'accordo transattivo intercorso tra le Amministrazioni Comunali di Rotzo e Valdistico in data 15 aprile 1969, visto e approvato dalla G. P. A. nella seduta del 5.5.1969, n. 1777 Div. II n. 3639/1 di registro, visto ed approvato dal Commissario Regionale agli usi Civici di Venezia il 10 maggio 1969.

Art. 4

Proprietà e quote di partecipazione

1. Gli immobili elencati nell'art. 2 appartengono in proprietà, indivisa ai sensi e per gli effetti dell'art.8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 per metà al Comune di Rotzo e per l'altra metà, congiuntamente alle frazioni di Pedescala e San Pietro.
2. Tutti i frutti e le rendite delle terre stesse sono ripartiti per metà al Comune di Rotzo e per l'altra metà congiuntamente alle due Amministrazioni Separate di Pedescala e di San Pietro.
3. La ripartizione della metà dei proventi derivati dalla gestione del demanio civico universale di Rotzo, Pedescala e San Pietro, spettante congiuntamente alle frazioni di Pedescala e San Pietro, viene disciplinata in via transitoria all'articolo 36 del presente Statuto.
4. Ciascun Ente associato partecipa alla gestione consortile; l'onere finanziario connesso all'attività svolta è attribuito per il 50% al Comune di Rotzo e per il rimanente 50% congiuntamente alle due Amministrazioni Separate di Pedescala e di San Pietro.



Art. 5

Durata e scioglimento

1. Gli Enti stipulanti convergono di fissare la durata del Consorzio a tempo indeterminato, salvo nel caso in cui si pervenga alla divisione del patrimonio o alla unione delle frazioni di Pedescala e San Pietro con il Comune di Rotzo.

2. Oltre che per i casi previsti dalla legge il Consorzio può essere sciolto osservando le stesse procedure stabilite normativamente per la sua costituzione.

Art. 6

Sede

1. Il Consorzio ha sede in Rotzo, in locali a ciò destinati presso il Municipio.

2. Su determinazione del Presidente la convocazione del Consiglio può avvenire eccezionalmente in altra località da lui designata.

3. Di tale circostanza è data ampia pubblicità all'albo pretorio e nei luoghi pubblici delle rispettive Comunità.

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea
 - il Presidente dell'Assemblea
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Segretario

Capo II

Gli organi elettivi

Sezione I

L'Assemblea

Art. 8

1. L'Assemblea è composta dal Sindaco del Comune di Rotzo, dal Presidente dell'Amministrazione Separata di Pedescala e dal Presidente dell'Amministrazione Separata di San Pietro o loro delegati, scelti per il Comune di Rotzo tra gli assessori e per le Amministrazioni Separate tra i componenti dei rispettivi Comitati delle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico.

2. L'Assemblea è presieduta da uno dei tre componenti alternativamente per la durata di un anno. Il legale rappresentante del Comune di Rotzo presiederà l'Assemblea in un quadriennio per due volte non consecutive.



Art. 9 **Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea**

1. Al Presidente dell'Assemblea compete:
- a) Convocare l'Assemblea;
 - b) Stabilire l'ordine del giorno;
 - c) Presiedere l'Assemblea;
 - d) Sottoscrivere gli atti degli scrutini

Art. 10

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente di gestione.
2. L'Assemblea approva, a maggioranza, i seguenti atti:
- a) i programmi pluriennali, i piani finanziari;
 - b) i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, in conto consuntivo;
 - c) la dotazione organica del personale e le relative variazioni;
 - d) la contrazione dei mutui;
 - e) la nomina e la decadenza del revisore del conto;
 - f) la partecipazione azionaria minoritaria in società di capitali la cui attività sia strumentale al raggiungimento dei fini consortili;
3. L'assemblea approva all'unanimità i seguenti atti fondamentali:
- a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
 - b) le proposte di modifica dello Statuto;
 - c) i regolamenti.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui i commi precedenti non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle concernenti le variazioni al bilancio di previsione, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi all'adozione, a pena di decadenza.

Art. 11 **Funzionamento**

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.
2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda uno degli altri componenti l'Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o almeno due membri del Consiglio di Amministrazione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. La prima convocazione deve avvenire entro trenta giorni dall'efficacia dell'atto deliberativo degli aderenti al Consorzio.
4. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Essa può essere altresì convocata in sessione straordinaria o urgente tutte le volte che se ne presenti la necessità.
5. Gli avvisi di convocazione contengono l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunata, unitamente all'ordine del giorno e sono recapitati al domicilio dei componenti l'Assemblea almeno cinque giorni prima della seduta, per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per le sessioni straordinarie e 24 ore prima nei casi di convocazione urgente.
6. Contestualmente al recapito della convocazione è data notizia della riunione con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune di Rotzo, a quello del Consorzio e agli albi dell'Amministrazione Separata di Pedescala e dell'Amministrazione Separata di San Pietro. Gli atti relativi all'ordine del giorno sono depositati presso gli uffici consortili a disposizione dei componenti dell'Assemblea.



7. Le sedute dell'Assemblea di norma sono pubbliche salvo per la trattazione di argomenti inerenti le persone.

Art. 12

Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono approvate a maggioranza delle quote di proprietà rappresentate dai componenti dell'assemblea stessa, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 10.

2. Per quanto concerne l'istruttoria i pareri, le forme, le modalità di redazione, e la pubblicazione delle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste dalla legge per le deliberazioni dei Consigli Comunali.

Sezione II

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 13

Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea fuori del proprio seno nella sua prima adunata, a scrutinio palese, è composto da:

a) un componente estraneo alle popolazioni interessate in veste di Presidente. Ove l'Assemblea non elegga il Presidente del Comitato di Amministrazione entro il termine di 60 giorni dalla cessazione della carica, provvede il presidente della Giunta Regionale Veneta;

b) due componenti designati dal Sindaco del Comune di Rotzo, in rappresentanza della collettività del comune medesimo;

c) da un componente designato dal Comitato dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Pedescala, in rappresentanza della collettività della frazione stessa;

d) da un componente designato dal Comitato dell'Amministrazione Separata dei Beni di uso Civico di San Pietro, in rappresentanza della collettività della frazione stessa.

2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 14

Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo del Consorzio.

2. Esso attua gli indirizzi generali formulati dall'Assemblea e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dell'Assemblea medesima.

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale e ad alta discrezionalità che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, dell'Assemblea, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Segretario.



Art. 15 **Deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando siano intervenuti alla seduta almeno quattro componenti compresi il presidente e siano approvate a maggioranza degli intervenuti, salvo u casi per i quali la legge o lo Statuto prevedano una maggioranza diversa.
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Per quanto concerne l'istruttoria, i pareri, le modalità di redazione, la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge per le deliberazioni di Giunta Comunale.

Art. 16 **Durata e surroghe**

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il presidente sono eletti ad ogni rinnovazione rispettivamente dal Consiglio Comunale di Rotzo e dei due Comitati delle Amministrazioni Separate di Pedescala e San Pietro.
2. Il Consiglio di Amministrazione svolge le sue funzioni sino alla scadenza del termine di durata stabilito al comma 1 ed entro tale termine deve essere ricostituito, secondo le disposizioni normative vigenti.
3. In caso di cessazione della carica dei singoli componenti per qualsiasi motivo, si provvede alla surrogazione dei membri cessati con la stessa procedura prevista per la nomina degli stessi.

Art. 17 **Dimissioni**

1. Le dimissioni del Presidente, dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, e del Presidente dell'Assemblea, sono presentate, di regola per iscritto, agli organi di cui fanno parte.
2. Esse sono irrevocabili fin dal momento della loro presentazione al protocollo del Consorzio.
3. Le dimissioni possono essere comunicate anche oralmente, nel corso di una seduta dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione e si considerano presentate il giorno stesso.
4. Nel caso previsto dal comma 3 le dimissioni sono verbalizzate dal Segretario.
5. Le dimissioni diventano efficaci una volta adottata dall'assemblea la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni medesime.

Art. 18 **Revoca del Presidente e dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è revocato, all'unanimità dall'Assemblea.
2. I singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, sono revocati dall'assemblea, all'unanimità, su proposta del Consiglio Comunale di Rotzo o dei due Comitati delle Amministrazioni Sparate di Pedescala e di San Pietro rispettivamente per i membri di loro espressione.



Sezione III

Disposizioni comuni agli organi collegiali

Art. 19 **Votazioni**

1. Le deliberazioni sono adottate, di regola, con la votazione palese, espressa per alzata di mano o appello nominale.
2. Le deliberazioni concernenti persone, quando vengono svolti apprezzamenti su qualità soggettive sono assunte a scrutinio segreto.
3. Per l'effettuazione delle votazioni segrete è adottato il sistema delle schede.
4. La circostanza della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dalla delibera e non preclude ai componenti del Consiglio di Amministrazione la possibilità di fare dichiarazione di voto.

Art. 20 **Computo dei Votanti**

1. Coloro che si astengono volontariamente dalla votazione si computano ai fini della validità della seduta, ma sono esclusi dal numero dei votanti.
2. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 21 **Verbalizzazione e Pubblicità degli atti**

1. Alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario il quale cura la redazione del processo verbale delle delibere adottate.
2. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
3. I verbali delle deliberazioni sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Rotzo e del Consorzio e agli albi dell'Amministrazione Separata di Pedescala e dell'Amministrazione Separata di San Pietro, con le stesse modalità previste per quelli Comunali.

Art. 22 **Controllo degli atti**

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione nelle materie sotto elencate, sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando ne faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla pubblicazione, uno dei componenti l'Assemblea:
 - a) acquisti, alienazione, appalti ed in generale tutti i contratti;
 - b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni agli amministratori e dipendenti, o a terzi;
 - c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.
3. Contestualmente alla pubblicazione le deliberazioni di cui al comma 2 sono trasmesse al Comune di Rotzo e alle Amministrazioni Separate di Pedescala e di San Pietro.



4. Entro gli stessi giorni di cui al comma 2 devono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando uno dei componenti dell'Assemblea ne faccia richiesta scritta e motivata. La richiesta deve indicare i vizi di incompetenza o gli eventuali contrasti con gli atti fondamentali dell'Assemblea.

5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Sezione IV

Art. 23

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo fra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

In tale veste coordina l'attività di indirizzo con quelle di governo e di amministrazione, assicurando la coerenza e l'unitarietà dell'attività del Consorzio.

2. In particolare, il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, come attore o convenuto;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni insieme al Segretario;
- c) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
- d) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e dall'Assemblea e sull'andamento degli uffici e servizi.
- e) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza di regolamenti del Consorzio;
- f) stipula i contratti quando il Segretario svolge la funzione rogante;
- g) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno e più componenti del consiglio di Amministrazione;
- h) sottoscrive le reversali di incasso e i mandati di pagamento unitamente all'impiegato addetto all'area amministrativa e contabile ed al Segretario.

Art. 24

Vicepresidente

1. Il vicepresidente, designato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

2. Nelle more di designazione del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Art. 25

Deleghe di Firma del Presidente al Segretario o ad impiegati

1. Presidente può delegare la firma di atti di propria competenza specificamente indicati nell'atto di delega al Segretario o ad impiegati del Consorzio.



Capo III

Gli Organi gestionali strutture ed uffici

Art. 26

1. Il Consorzio informa l'organizzazione dei servizi degli uffici ai criteri di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza.

2. L'attività gestionale è svolta, dal Direttore/Segretario e dal personale dipendente, nelle forme e secondo la modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Essa si uniforma al principio di distinzione tra i poteri di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e quelli gestionali attribuiti al personale preposto agli uffici.

3. Il principio di responsabilità dei dipendenti è assicurato dalla organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi, al cui vertice è il posto del Direttore/Segretario.

4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici associati pervio consenso delle Amministrazioni interessate.

Art. 27

Il Segretario

1. Il Segretario nel rispetto delle direttive del Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e da altre norme dello Statuto svolge le seguenti funzioni:

a) coordina gli uffici e i servizi;

In tale ambito, nella veste di capo del personale, assume le iniziative svolte ad assicurare l'unità di conduzione della gestione amministrativa affidata alla struttura organizzativa. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni di lavoro straordinario, permessi del personale, propone l'adozione di provvedimenti disciplinari, contesta gli addebiti ed irroga le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale;

b) partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile delle redazioni dei verbali;

c) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati;

d) sovrintende all'istruttoria delle deliberazioni di cui è responsabile;

e) esprime pareri di legittimità in ordine alle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione,

f) adotta gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che costituiscono esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari, di provvedimenti, programmi o piani,

g) presiede i pubblici incanti e le commissioni gara;

h) stipula contratti quando non svolge la funzione rogante;

i) sottoscrive le reversali di incasso e i mandati di pagamento unitamente all'impiegato addetto all'area amministrativa e contabile ed al Presidente;

l) liquida le spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti;

m) attesta l'esecutività delle deliberazioni,

n) rilascia gli atti di certificazione, di attestazione, di dichiarazione, ad eccezione di quelli assegnanti al Presidente da disposizioni di legge;

o) adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti di spesa nell'ambito dello stanziamento di bilancio e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;

p) attribuisce trattamenti economici accessori, per quanto di competenza nel rispetto dei contratti di lavoro.



Art. 28

Nomina del Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale stabilisce altresì la durata dell'incarico e il compenso spettantegli.
2. L'eventuale revoca dell'incarico di Segretario è disposta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 29

Incompatibilità

1. Non possono essere assunti quali impiegati o nominati quali Segretario del Consorzio, componenti degli organi politici del Comune di Rotzo e dei Comitati delle Amministrazioni Separate di Pedescala e di San Pietro.

CAPO IV

Finanza e Contabilità

Art. 30

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili favoriscono una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario anche quelli relativi alla gestione ed all'efficacia dell'azione del Consorzio.
3. Il regolamento disciplina nel rispetto della legge i procedimenti contabili e finanziari.

Art. 31

Servizio di tesoreria

1. Il Consorzio ha una propria Tesoreria.
2. Il servizio di Tesoreria è affidato al Consiglio di Amministrazione ad un istituto di credito, dopo aver ottemperato alle vigenti disposizioni e negoziato le condizioni del rapporto.

Art. 32

Revisione del Conto

1. Il revisore del conto, nominato dall'Assemblea fra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dalla legge dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo casi di decadenza previsti dal presente articolo, ed è rieleggibile una sola volta.
2. Non può essere eletto alla carica e, se eletto decade dall'ufficio di revisore:
 - a) chi è parente od affine del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, entro il quarto grado;
 - b) chi è legato al Consorzio da un rapporto di prestazione di opera retribuita, anche se non continuativa;



c) chi è stato sospeso o cancellato dall'albo professionale.

d) chi ha liti pendenti con il Consorzio.

3. La decadenza è pronunciata dall'organo competente per la nomina, secondo le modalità stabilite dalla legge nei casi di ineleggibilità o incompatibilità dei consiglieri comunali.

4. Il revisore redige una relazione sull'ordinamento contabile e finanziario del Consorzio, riferisce immediatamente all'Assemblea ove riscontri gravi irregolarità relative alla gestione contabile e attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Nella relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione del conto consuntivo il revisore esprime i rilievi e le osservazioni tendenti a conseguire l'efficienza, la produttività e l'economia della gestione contabile.

5. Esercita altresì le funzioni indicate dalla normativa vigente per i Comuni.

6. Il regolamento stabilisce la periodicità minima delle presenze del revisore ed i libri da tenere.

7. Il revisore ha il diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Consorzio. Ha diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento delle sue funzioni.

CAPO V

Vigilanza e controllo sugli organi

Art. 33

Decadenza

1. I componenti elettivi che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dalla carica.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea secondo le modalità stabilite dalla legge nei casi di ineleggibilità o incompatibilità dei consiglieri comunali.

CAPO VI

Norme finali e transitorie

Art. 34

1. Lo statuto detta le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2. La potestà regolamentare è esercitata, nel rispetto delle leggi, dalla convenzione e dallo Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

Art. 35

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto di applicano le norme del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni se compatibili.



Art. 36 Successione e Disciplina transitoria

1. La nuova forma consortile subentra al Consorzio per la Gestione del demanio Civico ed Esercizio degli Usi Civici di Rotzo - Pedescala e San Pietro a titolo universale, nei rapporti in essere con i terzi e nei procedimenti non definiti.

2. Nelle more della definizione della controversia in merito all'attribuzione delle quote di proprietà dei beni di uso civico promiscui spettanti alle singole frazioni di Pedescala e San Pietro e alla ripartizione dei relativi proventi, la metà dei proventi derivanti dalla gestione del demanio civico universale di Rotzo, Pedescala e San Pietro, spettante congiuntamente alle frazioni di Pedescala e San Pietro, viene ripartita tra le frazioni medesime nel seguente modo:

- 1/3 viene assegnato alla frazione di Pedescala;
- 1/3 viene assegnato alla frazione di San Pietro;
- 1/3 viene assegnato all'“Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico delle Frazioni di Pedescala e San Pietro in liquidazione” e accantonato in un fondo vincolato e iscritto in uno specifico capitolo di Bilancio, in attesa della definitiva soluzione della controversia. Ad avvenuta soluzione della suddetta controversia tra le frazioni di Pedescala e di San Pietro in sede di definitivo riparto di liquidazione l'“Amministrazione Separata dei Beni di Uso civico delle Frazioni di Pedescala e San Pietro in liquidazione” provvederà a effettuare o vincolo del fondo e le coerenti ripartizioni alle Frazioni.

3. Ad avvenuta definitiva soluzione della suddetta controversia tra le frazioni di Pedescala e di San Pietro, gli Enti partecipanti al Consorzio provvederanno a effettuare le conseguenti necessarie revisioni del presente Statuto.

4. In particolare, si da atto che, ad avvenuta definitiva soluzione della suddetta controversia tra le frazioni di Pedescala e di San Pietro:

- il comma 2 dell'art. 4 del presente Statuto risulta automaticamente modificato come segue:
“2. Tutti i frutti e le rendite delle terre stesse sono ripartiti per metà al Comune di Rotzo e per l'altra metà ripartiti secondo quanto stabilito nell'atto di risoluzione della controversia tra le frazioni di Pedescala e di San Pietro”;
- il comma 3 dell'art. 10 del presente Statuto risulta automaticamente modificato come segue:
“3. L'Assemblea approva all'unanimità i seguenti atti fondamentali:
a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.”
- nell'art. 10 del presente Statuto risulta automaticamente inserito il seguente comma 3 bis:
“3 bis. L'Assemblea approva, con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ delle quote di partecipazione al Consorzio, i seguenti atti fondamentali:
a) le proposte di modifica dello Statuto;
b) i regolamenti.



CONSORZIO USI CIVICI
Rotzo - Pedescala e S. Pietro

Allegato sub B) alla delibera di C.C. n. 36 del 09.12.2014

IL SINDACO
Spagnolo Lucio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lavedini dr. Giuseppe

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
MEDIANTE CONSORZIO DEL DEMANIO CIVICO
ED ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI DI ROTZO - PEDESCALA E SAN PIETRO**



Art. 1 **Fini**

1. Il Consorzio provvede alla conservazione, valorizzazione e razionale sfruttamento del Demanio Civico silvo-pastorale.

2. Il Consorzio ha altresì il compito di provvedere alla disciplina dell'esercizio dei seguenti usi civici, che spettano per l'indifferenziato diritto su tutte le terre del demanio civico, agli abitanti aventi diritto del Comune di Rotzo e delle frazioni di Pedescala e di San Pietro:

- a) legnatico;
- b) di assegni di legname d'opera, detto altrimenti "fabbisogno";
- c) di pascolo;
- d) di erbatico.

3. Il tutto con le limitazioni e modalità di cui alla parte motiva della sentenza del Commissario degli Usi Civici di Venezia del 5.1.1967 e 21.3.1967 e nei regolamenti e disposizioni vigenti in materia di usi civici in generale e, in particolare, in conformità all'accordo transattivo intercorso tra le Amministrazioni Comunali di Rotzo e Valdastico in data 15 aprile 1969, visto e approvato dalla G.P.A. nella seduta del 5.5.1969 n. 1777 Div. II[^], n. 3639/I di Registro, visto e approvato dal Commissario Regionale agli usi civici di Venezia il 10 maggio 1969.

Art. 2 **Organi del Consorzio**

1. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea
- il Presidente dell'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Segretario.

2. All'Assemblea compete l'adozione degli atti riguardanti:

- a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
- b) le proposte di modifica dello Statuto;
- c) i regolamenti;
- d) i programmi pluriennali, i piani finanziari;
- e) i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il conto consuntivo;
- f) la dotazione organica del personale e le relative variazioni;
- g) la contrazione di mutui;
- h) la nomina e la decadenza del revisore del conto;
- i) la partecipazione azionaria minoritaria in società di capitali la cui attività sia strumentale al raggiungimento dei fini consortili.

3. Al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale e ad alta discrezionalità che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, dell'Assemblea, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Segretario.

Art. 3 **Durata e scioglimento**

1. Gli Enti stipulanti convergono di fissare la durata del Consorzio a tempo indeterminato, salvo il caso in cui si pervenga alla divisine del patrimonio tra la frazione di Pedescala, la frazione di San Pietro e il Comune di Rotzo.



2. Oltre che per i casi previsti dalla legge il Consorzio può essere sciolto osservando le stesse procedure stabilite normativamente per la sua costituzione.

Art. 4

Assegnazione in uso degli immobili

1. Gli immobili di proprietà per metà del Comune di Rotzo e per l'altra metà congiuntamente delle frazioni di Pedescala e San Pietro, descritti dallo Statuto, gestiti dal Consorzio, sono assegnanti in uso al Consorzio medesimo alle seguenti condizioni:

- a) gestione del patrimonio in conformità agli scopi statuari del Consorzio;
- b) attribuzione al Consorzio della facoltà di concedere gli immobili medesimi in uso a terzi previo esperimento delle procedure concorsuali previsto per la formazione di contratti dello Stato, nell'ambito delle precitate finalità statuarie di conservazione, valorizzazione e razionale sfruttamento del demanio civico;
- c) assunzione a carico del Consorzio degli eventuali oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a lavori di riammodernamento ristrutturazione ed in genere ad interventi che si rendessero necessari ed opportuni per il soddisfacimento dei fini istituzionali di conservazione, valorizzazione e razionale sfruttamento del demanio civico.

Art. 5

Quota di partecipazione e rapporti finanziari

1. Ciascun associato partecipa alla gestione consortile e rapporta l'onere finanziario concesso all'attività svolta secondo la propria quota percentuale, in base a quanto disposto, anche in via transitoria, dallo Statuto.

Art. 6

Utili d'esercizio

1. Tutti i frutti e le rendite del patrimonio amministrato dal Consorzio, nonché ogni altro eventuale utile di gestione sono ripartiti secondo criteri stabiliti, anche in via transitoria, dallo Statuto.

Art. 7

Perdite d'esercizio

1. Le eventuali perdite d'esercizio sono ripianate con l'utilizzo del fondo di riserva o dell'avanzo di amministrazione e, in caso di insufficienza delle predette risorse dai proprietari del patrimonio gestito secondo le quote di partecipazione al Consorzio stabilite, anche in via transitoria, dallo Statuto.

Art. 8

Forme di consultazione e informazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea ed i provvedimenti degli organi di amministrazione sono trasmessi, a cura del Segretario al Comune di Rotzo, al Comitato di Amministrazione Separata di Pedescala e al Comitato di Amministrazione Separata San Pietro.

2. Gli organi del Consorzio promuovono altresì ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.



3. Gli organi del Consorzio, per il raggiungimento dei fini di cui al comma 2, in particolare:
- attuano incontri con Enti contraenti partecipando anche, a richiesta e su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi;
 - divulgano l'attività consorziale.

Art. 9

Garanzie

- La gestione associata deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi degli Enti aderenti.
- Si conviene che il Comune di Rotzo, il Comitato di Amministrazione Separata di Pedescala e il Comitato di Amministrazione Separata di San Pietro hanno il diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione del Consorzio proposte problematiche attinenti l'attività consortile.
- La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire al richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni novanta dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

Art. 10

Partecipazione popolare e diritto di accesso

- Al Consorzio si applicano le norme contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

Art. 11

Successione

- Nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso, all'Ente preesistente succede il nuovo Consorzio.
- Il patrimonio esistente alla data della costituzione viene valutato ai fini della definizione delle quote di partecipazione al Consorzio.

Art. 12

Gestione del periodo transitorio

- La costituzione del Consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della convenzione.